

# *Consiglio territoriale per l'Immigrazione*

## **L'INFORMAZIONE n. 25**

Per i cittadini stranieri residenti nella Provincia di Cremona



### **SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE: LE NOVITA' DEGLI ULTIMI DUE MESI**

#### **1) Flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2006 – Istituita la quota aggiuntiva**

Il 7 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana – Serie generale nr. 285, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 ottobre 2006, concernente la “programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2006”.

#### **2) Richieste nominative di “nulla osta al lavoro domestico” presentate da datori di lavoro stranieri in favore di congiunti**

Il Ministero dell’Interno – sentiti in merito il Ministero della Solidarietà Sociale e l’I.N.P.S. – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di accogliere, o meno, da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, le istanze di nulla osta al lavoro domestico presentate da datori di lavoro stranieri in favore di congiunti.

In proposito, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha, innanzitutto, rappresentato la necessità di distinguere il caso in cui esistano vincoli di parentela ed affinità tra il datore di lavoro ed il lavoratore domestico da quello in cui il vincolo sia, invece, di coniugio.

Il decreto stabilisce una quota aggiuntiva massima di 350.000 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, oltre a quella già determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, allo scopo di dare riscontro alle richieste di nulla osta al lavoro che, a seguito della verifica delle condizioni di ammissibilità, sono state regolarmente inviate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione **entro la data del 21.7.2006.**

Le domande relative al lavoro pervenute dopo tale data non saranno, invece, prese in considerazione. Le stesse indicazioni riguardano, poi, le attestazioni di quota per le richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale.

Il Ministero della Solidarietà Sociale con circolare nr. 31/2006 del 5 dicembre 2006 ha successivamente disposto la ripartizione tra Regioni e Province Autonome delle quote determinate dalla programmazione aggiuntiva ed ha precisato che le stesse risultano disponibili per le richieste di nulla osta al lavoro e per le richieste di conversione del permesso di soggiorno sopra indicati, indipendentemente dalla tipologia di lavoro subordinato non stagionale, dal settore produttivo di impiego e dal Paese di provenienza dei lavoratori extracomunitari.

Nel primo caso, difatti, come previsto dal D.P.R. nr. 1403/1971, art. 1, comma 3°, l’esistenza di vincoli di parentela ed affinità tra le parti non esclude l’obbligo assicurativo, purchè il rapporto di lavoro sia provato ed in presenza della relativa retribuzione.

Nel caso, invece, di rapporti di lavoro instaurati tra coniugi, ancorché provati, sembra doversi escludere l’obbligo assicurativo in quanto, ai sensi dell’art. 143 c.c., tra i doveri dei coniugi vi è quello reciproco di assistenza materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, incompatibile con un parallelo rapporto di lavoro

domestico.

L'art. 1, 3° comma, del D.P.R. nr. 1403/1971 specifica, però, che si prescinde dall'onere della prova in quei casi, tassativamente elencati, in cui, pur in presenza di un rapporto di parentela, affinità o addirittura di coniugio, il datore di lavoro abbia delle menomazioni tali che lo rendano non autosufficiente (invalidi di guerra civili e militari, mutilati, invalidi per servizio, ciechi civili, ecc.) o rivesta un determinato status (sacerdoti secolari, componenti di comunità religiose).

Solo le suddette specifiche condizioni fisiche del datore di lavoro appaiono, quindi, idonee a dar vita ad un eventuale rapporto di lavoro domestico anche tra coniugi e, anche in questo caso, dovrebbe comunque trattarsi di rapporto di lavoro domestico retribuito.

In entrambi i casi trattati, assume particolare rilevanza, ai fini della legittimità, l'accertamento delle reali condizioni in riferimento alle quali il rapporto di lavoro verrebbe a configurarsi. La circolare INPS nr. 89 del 6.5.1989 ammette la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro assicurabile tra parenti o affini acquisita attraverso dichiarazione di responsabilità rilasciata dagli interessati, salva la facoltà di accertamento da parte dell'Istituto.

Detta verifica, che, nei casi di autorizzazione all'ingresso regolare in Italia presuppone il preventivo instaurarsi del rapporto di lavoro, potrà essere resa possibile attraverso l'iscrizione all'INPS, comunque contestuale o susseguente all'instaurazione del rapporto di lavoro medesimo.



### **3) Ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea**

Il 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte dell'Unione Europea.

Da tale data, per i cittadini appartenenti ai predetti Paesi non si applicano più le disposizioni del D.L.vo nr. 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione), ma trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 18.1.2002, nr. 54 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea).

In particolare, i nuovi cittadini comunitari potranno entrare liberamente in Italia senza obbligo di visto e potranno, se in possesso dei requisiti previsti dal citato D.P.R. del 2002, richiedere la carta di soggiorno alle Questure competenti, direttamente o tramite gli uffici postali.

In relazione al diritto di libera circolazione ed alla specifica previsione dell'art. 7 del D.P.R. nr. 54/2002 – il quale dispone che i cittadini comunitari non possono essere espulsi, ma possono essere allontanati solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica – si intendono cessati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei predetti cittadini neocomunitari, salvo quelli motivati per

ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica.

Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'Unione Europea, ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, per il periodo di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato, mentre rimane privo di limitazioni il lavoro autonomo.

Il regime transitorio prevede l'apertura immediata dei settori agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato.

Ugualmente è prevista l'apertura immediata per il lavoro stagionale.

Pertanto, le richieste di nulla osta al lavoro presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione per i citati settori, nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 2006, sono da intendersi archiviate. Analogamente le richieste di nulla osta presentate allo stesso Ufficio ai sensi dell'art. 27 del T.U. sull'immigrazione si intendono archiviate in considerazione della particolare natura delle

prestazioni lavorative, che rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.

In tali casi, I datori di lavoro dovranno, comunque, rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro effettuando le ordinarie comunicazioni ai Centri per l'Impiego ed ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali.

I lavoratori neocomunitari dovranno richiedere la carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali.

**Per tutti i restanti settori produttivi**, per i quali si è ritenuto di non far ricorso al sistema delle quote numeriche, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene con una procedura semplificata attraverso la presentazione, mediante spedizione postale (raccomandata a/r), da parte del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente, di una richiesta di nulla osta, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sui siti internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)), del Ministero della Solidarietà Sociale ([www.welfare.gov.it](http://www.welfare.gov.it)), di questa Prefettura (<http://sito.rup.cr.it/prefettura-utg.cremona>), nonché presso gli uffici dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Le richieste di nulla osta al lavoro di tale tipologia, già presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione, verranno automaticamente trasferite dal sistema telematico dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori neocomunitari. Si chiarisce che per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura, mentre la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo, appunto, di quote numeriche. Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nulla osta al lavoro senza

sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il lavoratore in possesso di nulla osta non dovrà richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di origine, bensì dovrà presentare istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente, direttamente o tramite gli uffici postali. Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico rilascerà il nulla osta tramite la procedura semplificata sopra descritta.

Alle associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, in considerazione dei rapporti stabiliti con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione anche a seguito della stipula del protocollo d'intesa sottoscritto il 6 dicembre 2006, è consentita la presentazione di richieste di nulla osta al lavoro, per conto dei datori di lavoro, utilizzando l'accesso ad internet, previo accreditamento presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Anche per quanto riguarda i **ricongiungimenti familiari**, le pratiche già presentate allo Sportello Unico per l'Immigrazione dai cittadini rumeni e bulgari in favore dei propri congiunti sono da intendersi archiviate in applicazione della libera circolazione nel territorio U.E., purché i familiari stessi siano anch'essi cittadini rumeni e bulgari.

L'ingresso di familiari extracomunitari di cittadini rumeni e bulgari viene, invece, disciplinato dal D.P.R. 18.1.2002, nr. 54 attraverso la richiesta di un visto di ingresso alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, senza il preventivo rilascio di nulla osta dello Sportello Unico.

## 18 DICEMBRE 2006 – SI E' RIUNITO IL CONSIGLIO TERRITORIALE PER L'IMMIGRAZIONE



Il 18 dicembre 2006 si è riunito, presso la Prefettura di Cremona, il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Durante la riunione, sono state affrontate principalmente le problematiche conseguenti all'entrata in vigore delle nuove procedure per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno e della carta di soggiorno in formato elettronico.

Al termine dell'incontro, è emersa la necessità di convocare un tavolo tecnico per affrontare ed approfondire gli aspetti applicativi della nuova procedura, tavolo tecnico che si è riunito, sempre presso la Prefettura di Cremona, il 21 dicembre con il coinvolgimento dei Patronati i cui rappresentanti nazionali hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività di informazione ed assistenza agli stranieri, da attuare anche a livello locale.

La riunione si è conclusa con l'assicurazione della disponibilità della Prefettura di Cremona a fornire le forme di coordinamento che si rivelino più opportune per dirimere le questioni derivanti dalla nuova procedura e, nel contempo, è stata acquisita la disponibilità di alcuni Patronati ad organizzare attività di assistenza e consulenza.

**CITTADINANZA: EVOLUZIONE DI ALCUNE LINEE INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, NR. 91 –**

Il Ministro dell'Interno ha emanato nuove direttive in materia di concessione della cittadinanza che tengono conto della evoluzione di alcune linee interpretative della legge anche da parte della giurisprudenza. In sintesi queste le principali novità introdotte:

- la valutazione del limite di reddito verrà effettuata con riferimento non solo alla posizione individuale del richiedente, ma in relazione al reddito dell'intero nucleo familiare. Ciò renderà possibile la concessione della cittadinanza anche alle donne casalinghe, ove il marito disponga di documentati mezzi di sostentamento, adeguati alle necessità della famiglia;

- al fine di consentire che i tempi procedurali per la concessione della cittadinanza operino in senso favorevole al richiedente, si procederà, prima di un

eventuale diniego per insufficienza dei redditi, all'aggiornamento della sua situazione economica;

- nella valutazione della continuità della residenza legale sul territorio, che per il cittadino non comunitario è attualmente di dieci anni, gli eventuali, brevi, motivati spostamenti dall'Italia per esigenze sociali, di studio o di lavoro, se debitamente documentati, non saranno considerati pregiudizievoli per la concessione della cittadinanza;

- le situazioni dei minori stranieri adottati da cittadini italiani saranno affrontate con la finalità di agevolare un più rapido inserimento a pieno titolo del minore nella comunità italiana.

**IN DISTRIBUZIONE NELLE SCUOLE IL MATERIALE MULTIMEDIALE "IL MONDO A SCUOLA".**

Rai Net ha realizzato, su indicazione del Ministero dell'Interno, un libro ed un cd rom, intitolati "Il mondo a scuola", ideato al fine di promuovere l'integrazione in ambito scolastico. Il materiale è al momento in corso di distribuzione nelle scuole per l'infanzia, elementari e medie presenti sul territorio nazionale (8000 plessi scolastici).

Si tratta di un libro illustrato per bambini e ragazzi e di un cd rom suddiviso in due aree: una per i più piccoli, dalla scuola dell'infanzia ai primi anni della scuola primaria; l'altra per i più grandi, dagli ultimi anni della scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.

E' un viaggio attraverso le diverse culture del mondo, fatto di fiabe e giochi, feste e ricette, ma anche di informazioni e storie vere raccontate dai bambini italiani e stranieri delle scuole italiane.

I contenuti riportati nel volume e nel cd rom sono consultabili, in Internet, all'indirizzo [www.junior.ra.it/cittadiniimmigrati](http://www.junior.ra.it/cittadiniimmigrati).

**PREFETTURA-UTG DI CREMONA**

**AREA QUARTA – Diritti civili, cittadinanza, condizione giuridica dello straniero, immigrazione e diritto di asilo**

Dirigente: Viceprefetto Dr.ssa Carolina Bellantoni

**- Servizi per l'immigrazione**

**Contenzioso, Affari degli stranieri, Attività del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione, Statistiche.**

Tel. 0372/4881 - da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30- Referenti: sig.a Stellardi – sig.a Franzosi

**- Rifugiati**

da lunedì a venerdì ore 09,00 – 12,00 Mercoledì ore 09,00 – 16,30 - Referenti: Sig.a Stellardi – Sig.a Franzosi  
0372/488424-423

**- Concessione Cittadinanza italiana**

da lunedì a venerdì - ore 09,00 – 12,00 – Mercoledì ore 09,00 – 16,30

Addetto: Sig.Bartolomeo - Tel. 0372/488426

**- SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE**

Responsabile: Dott. Alfonso Filosa - in sostituzione Dott. Giancarlo Vescovi

Apertura al pubblico: Martedì e Giovedì ore 09.00 – 12.00

Tel. (lunedì, mercoledì e venerdì) 0372/488496 (per i ricongiungimenti familiari)

0372/488629 (per lavoro)

*Redazione: Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Prefettura di Cremona*

*Tel. 0372/488417- 423 - Fax 0372/488667*

*e mail [urp.pref\\_cremona@interno.it](mailto:urp.pref_cremona@interno.it) oppure [prefettura.cremona@interno.it](mailto:prefettura.cremona@interno.it)*

*L'INFORMAZIONE è destinato alla diffusione interna e presso gli organismi della provincia come allegato alla circolare prefettizia nr .81/12B.10A/A4/IMM del 24.01.2007.*